*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 260 del 12 novembre 1954*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 12 novembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1954.

# Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1954.

**Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Vista la legge 6 marzo 1950, n. 154, che approvava la convenzione 19 ottobre 1949 stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con la quale veniva affidato all'Istituto stesso il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna;

Vista la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, che approvava le convenzioni 26 aprile 1950 stipulate fra il Ministero delle finanze ed i seguenti Istituti di credito: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e Banca popolare di Milano, con le quali veniva affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Venezie e Lombardia;

Considerato che tutte le predette convenzioni sono scadute il 31 dicembre 1953;

Considerata l'opportunità e la convenienza per la Amministrazione di provvedere alla rinnovazione, per un biennio, dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, delle suddette convenzioni, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 17 marzo 1954 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e con il quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate il 17 marzo 1954 con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, il Banco di Santo Spirito, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca popolare di Milano, con le quali viene affidato ai predetti Istituti di credito, per un biennio, dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna, Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia, Liguria, Piemonte, Venezie e Lombardia.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1954

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1954
*Registro n.* 21 *Finanze, foglio n.* 261. — MOFFA

**Proroga della convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, rappresentato dal suo Presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, e prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito agrario per la Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 600.000.000 la scorta di valori bollati di cui i Magazzini suddetti sono stati già dotati giusta ministeriale dell'11 luglio 1953, n. 149957, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione, o delle proroghe previste dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente articolo 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti Magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuate.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari o presso la Tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai Magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 3,50 % fino ad un importo di L. 1 miliardo:

lire 0,30 % sull'importo eccedente L. 1 miliardo.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Mini-

stero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i Magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la precedente convenzione e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alla precedente convenzione ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 22.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, i quali, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, l'Istituto dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna*
GINO FOLETTI

*Registrato al n.* 38878, *vol. n.* 741, *addì* 5 *aprile* 1954, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esalte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore* LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Ales | Cagliari | Corso Umberto, 52 |
| 2 | Cagliari | Id. | Via Torino, 15 |
| 3 | Ghilarza | Id. | Via Carlo Alberto, 7 |
| 4 | Iglesias | Id. | Via Garibaldi, 21 |
| 5 | Oristano | Id. | Via Garibaldi, 22 |
| 6 | Sanluri | Id. | Piazza Castello, 1 |
| 7 | Mandas | Id. | Via Sant'Antonio, 1 |
| 8 | Bosa | Nuoro | Via La Passeggiata, 4 |
| 9 | Cuglieri | Id. | Via Umberto, 24 |
| 10 | Isili | Id. | Via Costituzione, 6 |
| 11 | Lanusei | Id. | Corso V. Emanuele, 15 |
| 12 | Macomer | Id. | Corso Umberto, 63 |
| 13 | Nuoro | Id. | Corso Garibaldi, 70 |
| 14 | Siniscola | Id. | Via Sassari, 61 |
| 15 | Sorgono | Id. | Via Magherita, 10 |
| 16 | Alghero | Sassari | Via Columbano, 18-c |
| 17 | Bono | Id. | Corso Angioi, 73 |
| 18 | Nulvi | Id. | Corso V. Emanuele, 12 |
| 19 | Olbia | Id. | Via Porto Romano, 2 |
| 20 | Ozieri | Id. | Via Umberto, 26 |
| 21 | Pattada | Id. | Via Santa Sabina, 17 |
| 22 | Sassari | Id. | Viale Umberto, 26 |
| 23 | Tempio | Id. | Piazza V Emanuele, 3 |
| 24 | Thiesi | Id. | Piazza Municipio, 1 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente*
*dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna*
GINO FOLETTI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 14026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma al detto Magazzino compartimentale su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

di L. 1,80 % fino ad un importo di L. 8 miliardi;
di L. 0,30 % sull'importo eccedente gli 8 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di

legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 84 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 % a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente del Banco di Santo Spirito*
G. BATTISTA SACCHETTI

*Registrato al n.* 38879, *volume n.* 741, *addì* 5 *aprile* 1954, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Roma | Sede di Roma, via Fontanella Borghese, 45 |
| 2 | Id. | Id. | Agenzia di città, via Casilina, n. 525-527 |
| 3 | Id. | Id. | Agenzia di città, via Cavour 5 |
| 4 | Id. | Id. | Agenzia di città, piazza Buenos Ayres, 15 |
| 5 | Id. | Id. | Agenzia di città, via Tiburtina, n. 81-83 |
| 6 | Id. | Id. | Agenzia di città, piazza Mazzini, 225 |
| 7 | Id. | Id. | Agenzia di città, piazza del Gesù, 46 |
| 8 | Id. | Id. | Agenzia di città Ostia, via della Marina |
| 9 | Id. | Id. | Agenzia di città, via Flaminia, 413-B |
| 10 | Id. | Id. | Agenzia di città, viale Aventino, 51 |
| 11 | Id. | Id. | Agenzia di città, via delle Fornaci, 2-4-6 |
| 12 | Id. | Id. | Agenzia di città, viale XXI Aprile, 52 |
| 13 | Id. | Id. | Agenzia di città, piazzale Appio, 3 |
| 14 | Id. | Id. | Agenzia di città, via Ottaviano n. 86 |
| 15 | Albano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 16 | Anzio | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 17 | Bracciano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 18 | Campagnano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 19 | Castelgandolfo | Roma | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 20 | Cave | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 21 | Cerveteri | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 22 | Civitavecchia | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 23 | Colleferro | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 24 | Frascati | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 25 | Genazzano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 26 | Genzano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 27 | Manziana | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 28 | Marino | Id. | Banca di Marino, Corrispondente |
| 29 | Montecompatri | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 30 | Monterotondo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 31 | Morlupo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 32 | Nazzano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 33 | Nettuno | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 34 | Olevano Romano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 35 | Oriolo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 36 | Palestrina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 37 | Palombara Sabina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 38 | Rignano Flaminio | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 39 | Santa Marinella | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 40 | San Vito Romano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 41 | Segni | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 42 | Subiaco | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 43 | Tarquinia | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 44 | Tivoli | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 45 | Tolfa | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 46 | Valmontone | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 47 | Velletri | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 48 | Alatri | Frosinone | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 49 | Anagni | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 50 | Arce | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 51 | Arpino | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 52 | Cassino | Frosinone | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 53 | Ceccano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 54 | Ceprano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 55 | Ferentino | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 56 | Fiuggi | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 57 | Frosinone | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 58 | Paliano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 59 | Pontecorvo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 60 | Roccasecca | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 61 | Sora | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 62 | Supino | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 63 | Veroli | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 64 | Cisterna di Latina | Latina | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 65 | Cori | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 66 | Fondi | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 67 | Formia | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 68 | Gaeta | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 69 | Latina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 70 | Minturno Scauri | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 71 | Ponza | Id. | Rispoli Enza, Corrispondente |
| 72 | Priverno | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 73 | Sezze | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 74 | Terracina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 75 | Amatrice | Rieti | Banca Federale di Amatrice, Corrispondente |
| 76 | Borbona | Id. | Banco di Santo Spirito, Recapito |
| 77 | Borgocollefegato | Id. | Banco di Santo Spirito, Recapito |
| 78 | Cittaducale | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 79 | Collevecchio | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 80 | Fara Sabina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 81 | Leonessa | Id. | Banca Federale di Amatrice, Corrispondente |
| 82 | Magliano Sabina | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 83 | Poggio Mirteto | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 84 | Poggio Moiano | Rieti | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 85 | Rieti | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 86 | Acquapendente | Viterbo | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 87 | Canino di Castro | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 88 | Civitacastellana | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 89 | Gallese Viterbo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 90 | Grotte di Castro | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 91 | Ischia di Castro | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 92 | Montalto di Castro | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 93 | Montefiascone | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 94 | Monteromano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 95 | Nepi | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 96 | Orte | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 97 | Ronciglione | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 98 | Soriano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 99 | Tuscania | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 100 | Valentano | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 101 | Vetralla | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 102 | Vignanello Viterbo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |
| 103 | Viterbo | Id. | Banco di Santo Spirito, Filiale |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente del Banco di Santo Spirito*
G. BATTISTA SACCHETTI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 144026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore generale (Provveditore) grande ufficiale ragioniere Alfredo Benincore si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Pachi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 4000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 14 novembre 1953, n. 156131. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,40 % fino ad un importo di L. 7 miliardi;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 7 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulle contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive

integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 134 milioni (valore nominale) in titoli di Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data di sdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Direttore generale (Provveditore)*
*del Monte dei Paschi di Siena*
ALFREDO BENINCORE

*Registrato al n.* 38876, *volume n.* 741, *addì* 5 *aprile* 1954, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore* LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Aulla | Massa Carrara | Banca Toscana |
| 2 | Bagnone | Id. | Banca Toscana |
| 3 | Carrara | Id. | Via Loris Giorgi, 1-D |
| 4 | Fivizzano | Id. | Banca Toscana |
| 5 | Marina di Carrara | Id. | Banca Toscana |
| 6 | Massa | Id. | Piazza Aranci |
| 7 | Pontremoli | Id. | Piazza della Repubblica, 1-2/A |
| 8 | Villafranca Lunigiana | Id. | Banca Toscana |
| 9 | Arezzo | Arezzo | Corso Italia, 223 |
| 10 | Bucine | Id. | Via Roma |
| 11 | Castiglion Fiorentino | Id. | Corso Italia, 23 |
| 12 | Cortona | Id. | Via Nazionale, 42 |
| 13 | Foiano della Chiana | Id. | Piazza Fra Benedetto, 19-21 |
| 14 | Monte San Savino | Id. | Corso S. Gallo, 99 |
| 15 | Montevarchi | Id. | Via Roma, 54 |
| 16 | Pieve San Stefano | Id. | Via del Garbo, 5 |
| 17 | Ponte a Poppi | Id. | Via Roma, 83-85 |
| 18 | Pratovecchio | Id. | Banca Toscana |
| 19 | San Giovanni Valdarno | Id. | Corso Italia, 153 |
| 20 | Sansepolcro | Id. | Via G. Matteotti |
| 21 | Soci | Id. | Piazza Garibaldi, 34 |
| 22 | Terranova Bracciolini | Id. | Via Roma, 115-117 |
| 23 | Barberino di Mugello | Firenze | Banca Toscana |
| 24 | Borgo San Lorenzo | Id. | Piazza Garibaldi, 9 |
| 25 | Campi Bisenzio | Id. | Banca Toscana |
| 26 | Carmignano | Id. | Banca Toscana |
| 27 | Castelfiorentino | Id. | Piazza Cavour, 8 |
| 28 | Certaldo | Id. | Via XX Settembre, 1 |
| 29 | Dicomano | Id. | Piazza Buonamici, 61 |
| 30 | Empoli | Id. | Via del Giglio, 12 |
| 31 | Figline Valdarno | Id. | Piazza B. Bianchi, 1 |
| 32 | Firenze | Id. | Via dei Pecori, 8 |
| 33 | Firenze (Ag. Rifredi) | Id. | Piazza Dalmazia, 41-R |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 34 | Fucecchio | Firenze | Corso Matteotti, 27 |
| 35 | Greve in Chianti | Id. | Piazzetta S. Croce, 3 |
| 36 | Pontassieve | Id. | Via L. Gori, 24 |
| 37 | Prato | Id. | Via Ricasoli, 3 |
| 38 | San Casciano Val di Pesa | Id. | Via Macchiavelli, 19 |
| 39 | Sesto Fiorentino | Id. | Via Corsi Salviati, 4 |
| 40 | Signa | Id. | Via Roma, 34 |
| 41 | Vernio | Id. | Via Bologna, 98 |
| 42 | Casteldelpiano | Grosseto | Piazza Garibaldi, 5 |
| 43 | Castiglion della Pescaia | Id. | Via Capalbio, 67 |
| 44 | Follonica | Id. | Via Roma, 73-75 |
| 45 | Gavorrano | Id. | Via Vittorio Veneto, 2 |
| 46 | Grosseto | Id. | Piazzetta Monte Paschi, 4 |
| 47 | Manciano | Id. | Rampa Trieste, 2 |
| 48 | Massa Marittima | Id. | Via della Libertà, 35 |
| 49 | Montieri | Id. | Via Roma, 21 |
| 50 | Orbetello | Id. | Piazza Plebiscito |
| 51 | Pitigliano | Id. | Via Roma, 105 |
| 52 | Porto Santo Stefano | Id. | Corso Umberto, 31 |
| 53 | Roccalbegna | Id. | Piazza IV Novembre, 5 |
| 54 | Roccastrada | Id. | Via Roma |
| 55 | Santa Fiora | Id. | Piazza Garibaldi, 23-24 |
| 56 | Scansano | Id. | Banca Toscana |
| 57 | Castagneto Carducci | Livorno | Via V. Emanuele II, 4 |
| 58 | Cecina | Id. | Corso G. Matteotti, 46 |
| 59 | Collesalvetti | Id. | Piazza del Comune |
| 60 | Livorno | Id. | Via Cairoli, 9 |
| 61 | Piombino | Id. | Corso Italia, 77 |
| 62 | Portoferraio | Id. | Via Garibaldi, 6 |
| 63 | Rosignano Marittimo | Id. | Via A. Gramsci, 1 |
| 64 | Venturina | Id. | Via Indipendenza, 16 |
| 65 | Barga | Lucca | Via Celli Luigi, 4 |
| 66 | Borgo a Mozzano | Id. | Banca Toscana |
| 67 | Camaiore | Id. | Via Garibaldi, 132-134 |
| 68 | Castelnuovo Garfagnana | Id. | Via delle Fontane, 1 |
| 69 | Fornoli (B. di Lucca) | Id. | Piazza B. Ricasoli, 2-4 |
| 70 | Forte dei Marmi | Id. | Via G. Carducci, 1 |
| 71 | Gallicano Garfagnana | Id. | Banca Toscana |
| 72 | Lucca | Id. | Piazza Bernardini, 4 |
| 73 | Massarosa | Lucca | Via Roma, 29 |
| 74 | Pietrasanta | Id. | Via Mazzini, 4 |
| 75 | Querceta | Id. | Via Aurelia, 9 |
| 76 | Seravezza | Id. | Piazza Mazzini, 8 |
| 77 | Viareggio | Id. | Via Garibaldi, 14 |
| 78 | Bastia Umbra | Perugia | Viale IV Novembre, 2 |
| 79 | Castiglion del Lago | Id. | Via G. Matteotti, 52 |
| 80 | Città della Pieve | Id. | Piazza del Plebiscito, 1 |
| 81 | Città di Castello | Id. | Piazza Plebiscito, 1 |
| 82 | Foligno | Id. | Via Cavour, 15-E |
| 83 | Gualdo Tadino | Id. | Cassa Risp. Perugia |
| 84 | Gubbio | Id. | Via Paoli, 6 |
| 85 | Maggione | Id. | Via Valeri, 1 |
| 86 | Marsciano | Id. | Via XX Settembre, 1 |
| 87 | Norcia | Id. | Cammeresi Oddone Ricevitoria P. T. |
| 88 | Panicale | Id. | Via V. Ceppari, 8 |
| 89 | Passignano sul Trasimeno | Id. | Via Trento e Trieste |
| 90 | Perugia | Id. | Via Baglioni, 6 |
| 91 | Santa Maria degli Angeli | Id. | Via Assisi, 3 |
| 92 | Spoleto | Id. | Largo della Nazione, 1-2-3 |
| 93 | Todi | Id. | Via Cavour, 55 |
| 94 | Umbertide | Id. | Piazza Mazzini, 2 |
| 95 | Bagni di Casciana | Pisa | Via G. Galilei |
| 96 | Calci | Id. | Via Roma, 20 |
| 97 | Cascina | Id. | Via S. da Cascina |
| 98 | Lari | Id. | Banca Toscana |
| 99 | Navacchio | Id. | Via T. Romagnola, 1211 |
| 100 | Pèccioli | Id. | Banca Toscana |
| 101 | Pisa | Id. | Lungarno Pacinotti, 1 |
| 102 | Pomarance | Id. | Via A. Gramsci, 2 |
| 103 | Pontedera | Id. | Piazza S. Martino, 2 |
| 104 | San Giuliano Terme | Id. | Via XX Settembre, 2 |
| 105 | San Miniato | Id. | Piazzetta del Fondo, 7 |
| 106 | San Romano | Id. | Via Nazionale, 33 |
| 107 | Santa Croce sull'Arno | Id. | Banca Toscana |
| 108 | Volterra | Id. | Piazza della Dogana, 2 |
| 109 | Borgo a Buggiano | Id. | Via Indipendenza, 35-A |
| 110 | Cutigliano | Id. | Piazza del Comune, 2 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 111 | Lamporecchio | Pisa | Piazza Berni, 13 AB |
| 112 | Monsummano | Id. | Banca Toscana |
| 113 | Montecatini Terme | Id. | Viale G. Verdi, 8 |
| 114 | Pescia | Id. | Piazza Mazzini, 39 |
| 115 | Pistoia | Id. | Piazza del Duomo, 4 |
| 116 | San Marcello Pistoiese | Id. | Banca Toscana |
| 117 | Abbadia San Salvadore | Siena | Viale Roma, 24 |
| 118 | Asciano | Id. | Corso G. Matteotti, 21 |
| 119 | Buonconvento | Id. | Piazza Matteotti |
| 120 | Chianciano | Id. | Via Dante, 95 |
| 121 | Chiusi | Id. | Piazza XX Settembre, 5 |
| 122 | Colle Val d'Elsa | Id. | Piazza Ornolfo di Cambio |
| 123 | Montalcino | Id. | Via G. Matteotti |
| 124 | Montepulciano | Id. | Via Roma, 6 |
| 125 | Poggibonsi | Id. | Via della Repubblica, 18 |
| 126 | Radicondoli | Id. | Via T. Gazzei, 8 |
| 127 | Rapolano Terme | Id. | Piazza dei Monaci, 4 |
| 128 | San Gimignano | Id. | Piazza del Duomo, 8 |
| 129 | San Quirico d'Orcia | Id. | Via Roma, 39 |
| 130 | Sarteano | Id. | Corso Garibaldi, 1-E |
| 131 | Siena | Id. | Piazza Salimbeni, 3 |
| 132 | Sinalunga | Id. | Piazza Garibaldi, 6 |
| 133 | Torrita | Id. | Via Adua, 2-A |
| 134 | Acquasparta | Terni | Piazza F. Cesi, 1 |
| 135 | Amelia | Id. | Corso della Repubblica, 30 |
| 136 | Ficulle Stazione | Id. | Via G. Matteotti, 2 |
| 137 | Narni | Id. | Banco di S. Spirito |
| 138 | Orvieto | Id. | Via Garibaldi, 18 |
| 139 | Terni | Id. | Piazza del Popolo, 9-10 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Direttore Generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena*
ALFREDO BENINCORE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 144026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente pro-tempore prof. Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini, 22, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire tre miliardi e 350 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino

suddetto giusta ministeriale 14 novembre 1953, numero 155183, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5) di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Bologna o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,10 per cento fino ad un importo di L. 8 miliardi;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente gli 8 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza di Bologna, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 115 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane*
PAOLO RICALDONE

*Registrato al n. 38875, volume n. 741, addì 5 aprile 1954, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno della Regione emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di Aziende di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | Bologna | Agenzia di città della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Nettuno, 3-B |
| 2 | Id. | Id. | Sede del Monte di credito su pegno di Bologna, via Indipendenza, 11 |
| 3 | Baricella | Id. | Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 11-a |
| 4 | Bazzano | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Mazzini, 2-3 |
| 5 | Budrio | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via de' Gotti, 1 |
| 6 | Castelmaggiore | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Galliera, 106 |
| 7 | Castel San Pietro Emilia | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Garibaldi, 11 |
| 8 | Castenaso | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Scipione Nasica, 82 (angolo Chiusa Vecchia, 1) |
| 9 | Castiglione de' Pepoli | Id. | Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Pepoli, 2 |
| 10 | Crevalcore | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Matteotti, 12 |
| 11 | Imola | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53 |
| 12 | Loiano | Bologna | Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma |
| 13 | Medicina | Id. | Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via della Libertà, 13 |
| 14 | Molinella | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, piazza del Popolo, 2 |
| 15 | Ozzano Emilia | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Emilia, 9 |
| 16 | Porretta Terme | Id. | Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, piazza della Libertà, 21 |
| 17 | San Giorgio di Piano | Id. | Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via della Libertà, 33 |
| 18 | San Giovanni in Persiceto | Id. | Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, corso Italia, 27 |
| 19 | San Pietro in Casale | Id. | Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via V. Veneto |
| 20 | Savigno | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Roma, 14 |
| 21 | Vergato | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Marconi, 2 |
| 22 | Zola Predosa | Id. | Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Provinciale (Lavino, 86) |
| 23 | Ferrara | Ferrara | Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca, n. 108 |
| 24 | Argenta | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, via Roiti, 4 |
| 25 | Bondeno | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi, 19-21 |
| 26 | Cento | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Cento, corso del Guercino, 32 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 27 | Codigoro | Ferrara | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza IV Novembre, 12 |
| 28 | Comacchio | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazzetta Ugo Bassi, 30 |
| 29 | Copparo | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza del Popolo, 29 |
| 30 | Migliarino | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Repubblica, 25 |
| 31 | Portomaggiore | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso V. Emanuele, 11 |
| 32 | Forlì | Forlì | Sezione di credito su pegno della Cassa dei risparmi di Forlì, via Giorgina Saffi, 2-A |
| 33 | Cattolica | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via C. Mancini, 3 |
| 34 | Cesena | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Cesena, corso Garibaldi, [illegible] |
| 35 | Civitella di Romagna | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, piazza Fratti, 3 |
| 36 | Forlimpopoli | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via A. Saffi, 3 |
| 37 | Meldola | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, piazza V. Emanuele, 4 |
| 38 | Modigliana | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, corso Garibaldi, 25 |
| 39 | Morciano | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via XX Settembre |
| 40 | Rimini | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ferrari, [illegible] |
| 41 | Riccione | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Ceccarini, 20 |
| 42 | Bellaria (fraz. di Rimini) | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via P. Guidi, [illegible] |
| 43 | Rocca San Casciano | Ferrara | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via IV Novembre |
| 44 | San Piero in Bagno | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via Garibaldi, 2 |
| 45 | Santarcangelo di Romagna | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli, 10 |
| 46 | Santa Sofia | Id. | Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via G. Marconi, 2 |
| 47 | Savignano sul Rubicone | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticari, 27 |
| 48 | Modena | Modena | Sezione pegni della Cassa di risparmio di Modena, via Rismondo, 44 |
| 49 | Carpi | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Carpi, piazza Martiri, 3 |
| 50 | Castelfranco Emilia | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Emilia, 53 |
| 51 | Finale Emilia | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, piazza Garibaldi, 1 |
| 52 | Mirandola | Id. | Uffici Monte pegni della Cassa di risparmio di Mirandola, *Gall del Popolo* |
| 53 | Pavullo nel Frignano | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza Montecuccoli, 1 |
| 54 | San Felice sul Panaro | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 19 |
| 55 | Sassuolo | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via C. Battisti, 17 |
| 56 | Vignola | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1 |
| 57 | Parma | Parma | Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 9 |
| 58 | Bardi | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma |
| 59 | Bedonia | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza C. Battisti |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 60 | Borgo Val di Taro | Parma | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale |
| 61 | Busseto | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 119 |
| 62 | Collecchio | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Libertà, 1 |
| 63 | Colorno | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 99 |
| 64 | Fidenza | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 41 |
| 65 | Fontanellato | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 8-10 |
| 66 | Fornovo Taro | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via XXIV Maggio |
| 67 | Langhirano | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, n. 38 |
| 68 | Salsomaggiore | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, viale Romagnosi n. 8 |
| 69 | San Secondo | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 41 |
| 70 | Sissa | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 17 |
| 71 | Soragna | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 19 |
| 72 | Zibello | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Circonvallazione, 2-3 |
| 73 | Piacenza | Piacenza | Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via C. Poggiali, 18 |
| 74 | Agazzano | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Piozzana |
| 75 | Bettola | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Cristoforo Colombo |
| 76 | Bobbio | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via V. Emanuele |
| 77 | Carpaneto | Piacenza | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Vittoria |
| 78 | Castel San Giovanni | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti |
| 79 | Cortemaggiore | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour |
| 80 | Fiorenzuola d'Arda | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi |
| 81 | Lugagnano Val d'Arda | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza piazza Casali |
| 82 | Monticelli d'Ongina | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri della Libertà |
| 83 | Pianello Val Tidone | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma |
| 84 | Ponte dell'Olio | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Grande |
| 85 | Ravenna | Ravenna | Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, via A Mariani, 11 |
| 86 | Alfonsine | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti, 17-c |
| 87 | Bagnacavallo | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza della Libertà, 6 |
| 88 | Brisighella | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Baccarini, 2 |
| 89 | Conselice | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Garibaldi |
| 90 | Faenza | Id. | Sede del Monte di Credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, corso Garibaldi, 1 |
| 91 | Lavezzola | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via A. Costa, 20 |
| 92 | Lugo | Id. | Sede della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca |
| 93 | Massalombarda | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via V. Veneto, 19 |
| 94 | Russi | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 19 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 95 | Reggio Emilia | Reggio Emilia | Sezione pegni della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via F. Corridoni, 1-D |
| 96 | Boretto | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Saccani |
| 97 | Castelnovo Monti | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, strada statale Cerreto |
| 98 | Correggio | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Roma, 9 |
| 99 | Guastalla | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 92 |
| 100 | Montecchio Emilia | Id. | Succursale della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, via A. Reverberi, 2-4 |
| 101 | Novellara | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 28 |
| 102 | Rolo | Id. | Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma n. 40 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane*
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 144026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore prof. Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto, come

risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e dell'imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degl' stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

lire 1,50 per cento fino ad un importo di L. 5 miliardi;

lire 0,30 per cento sull'importo eccedente i 5 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta

all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno *liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanzia*ria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dello Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 70 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane*
PAOLO RICALDONE

*Registrato al n.* 38874, *volume n.* 741, *addì* 5 *aprile* 1954. *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Genova | Genova | Sede centrale, via D. Chiossone, 5 |
| 2 | Genova-Sampierdarena | Id. | Piazza V. Veneto, 2 nero |
| 3 | Genova-Sestri | Id. | Via G. Donizetti, 8 |
| 4 | Genova-Voltri | Id. | Via Don Giovanni Verità 6r |
| 5 | Genova-Bolzaneto | Id. | Piazza G. Rismondo, 13r |
| 6 | Genova-Pontedecimo | Id. | Via D. Anfossi, 21r |
| 7 | Genova-Rivarolo | Id. | Via G. Iori, 179r |
| 8 | Genova-Pegli | Id. | Via Sabotino, 37r |
| 9 | Genova-Nervi | Id. | Via G. Oberdan, 131r |
| 10 | Genova-Valbisagno | Id. | Via Molassana, 67r |
| 11 | Recco | Id. | Via Roma |
| 12 | Santa Margherita Ligure | Id. | Via XXV Aprile 1945 |
| 13 | Chiavari | Id. | Via dei Casaretto |
| 14 | Sestri Levante | Id. | Via Colombo, 10 |
| 15 | Rapallo | Id. | Via Mazzini, 12 |
| 16 | Busalla | Id. | Largo Italia, 5 |
| 17 | Montoggio | Id. | Via Vittorio Veneto |
| 18 | Torriglia | Id. | Piazza Cavour |
| 19 | Campoligure | Id. | Piazza del Municipio |
| 20 | Arenzano | Id. | Viale Sauli Pallavicino |
| 21 | Rovegno | Id. | Piazza G. Marconi, 20 |
| 22 | Ronco Scrivia | Id. | Corso Italia, 36 |
| 23 | Cogoleto | Id. | Via Rati, 45 |
| 24 | Camogli | Id. | Piazza Schiaffino, 2 |
| 25 | Savona | Savona | Via Ambrogio Aonzo, 9 |
| 26 | Altare | Id. | Via Roma, 18 |
| 27 | Cairo Montenotte | Id. | Via Roma |
| 28 | Millesimo | Genova | Via Trento e Trieste |
| 29 | Vado Ligure | Id. | Via Aurelia, 120r |
| 30 | Albenga | Id. | Piazza del Popolo, 25 |
| 31 | Alassio | Id. | Corso Dante, 75 |
| 32 | Finale Ligure | Id. | Via Garibaldi, 2 |
| 33 | Varazze | Id. | Piazza Dante Alighieri |
| 34 | Loano | Id. | Corso Roma |
| 35 | Pietra Ligure | Id. | Piazza Martiri della Libertà |
| 36 | Imperia | Imperia | Via dello Statuto, 8 |
| 37 | Sanremo | Id. | Corso Mombello, 8 |
| 38 | Bordighera | Id. | Via Vittorio Emanuele n. 112 |
| 39 | Pieve di Teco | Id. | Piazza G. Brunengo |
| 40 | Taggia | Id. | Via Umberto |
| 41 | Ospedaletti | Id. | Via Vittorio Emanuele n. 12 |
| 42 | Arma di Taggia | Id. | Via C. Queirolo, 20 |
| 43 | Ventimiglia | Id. | Corso della Repubblica, 6 |
| 44 | La Spezia | La Spezia | Via Biassa |
| 45 | Sarzana | Id. | Via Bertoloni, 11 |
| 46 | Lerici | Id. | Piazza Garibaldi, 14 |
| 47 | Levanto | Id. | Via Mazzini |
| 48 | Piana Battolla | Id. | Piazza Roma |
| 49 | Brugnato | Id. | Piazza Bronzini |
| 50 | Sesta Godano | Id. | Via Roma |
| 51 | Varese Ligure | Id. | Via Umberto I n. 1 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane*
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 144026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, rappresentato dal suo Presidente dott. rag. Antonio Dante Coda, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma o di Torino.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dalla entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 1,50% fino ad un importo di lire 11 miliardi;
lire 0,30% sull'importo eccedente gli 11 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze rappresentanze o Istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto bancario San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali lo Istituto bancario San Paolo dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto bancario San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite di valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga ad effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 105 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto bancario*
*San Paolo di Torino*
ANTONIO DANTE CODA

*Registrato al n. 38877, volume n. 741, addì 5 aprile 1954, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta* (21.550). — p. *Il direttore* LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | Alessandria | Corso Roma, 5, angolo via Piacenza |
| 2 | Acqui | Id. | Corso Italia, 4 |
| 3 | Casale Monferrato | Id. | Via Magnocavallo, 11 angolo piazza Rattazzi |
| 4 | Murisengo | Id. | Banca popolare di Novara |
| 5 | Novi Ligure | Id. | Corso Marenco, 2 |
| 6 | Occimiano | Id. | Banca popolare di Novara |
| 7 | Ovada | Id. | Via S. Paolo della Croce, 10 |
| 8 | Sale di Tortona | Id. | Via Montebello, 2 |
| 9 | Ticineto Po | Id. | Via G. Matteotti, 1 |
| 10 | Tortona | Id. | Piazza Duomo, 10-11 |
| 11 | Valenza Po | Id. | Corso Garibaldi, 10, angolo vicolo del Pero |
| 12 | Vignale Monferrato | Id. | Via Mazzucco Biagio, 5 |
| 13 | Aosta | Aosta | Piazza E. Chanoux, 30 |
| 14 | Châtillon | Id. | Cassa risparmio Torino |
| 15 | Donnas | Id. | Via Roma, 53 |
| 16 | Asti | Asti | Via Cesare Battisti, 3 |
| 17 | Canelli | Id. | Via Torino, 17 |
| 18 | Castagnole Monferrato | Id. | Via Roma, 18 |
| 19 | Costigliole d'Asti | Id. | Via Roma, 7 |
| 20 | Mombercelli | Id. | Via E. Ravazza, 4, angolo via Lebbualò |
| 21 | Moncalvo | Id. | Piazza Carlo Alberto 6 |
| 22 | Montafia | Id. | Piazza Camillo Riccio, 5 |
| 23 | Montegrosso d'Asti | Id. | Via XX Settembre, 17 |
| 24 | Montiglio | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 25 | Nizza Monferrato | Id. | Via Santa Giulia 5 |
| 26 | San Damiano d'Asti | Id. | Via Roma, 18, angolo via Silvio Pellico |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 27 | Villafranca d'Asti | Asti | Via Roma, 62 |
| 28 | Villanova d'Asti | Id. | Via Roma, 27 |
| 29 | Cuneo | Cuneo | Via Roma, 21 |
| 30 | Alba | Id. | Piazza Savona, 1 |
| 31 | Barge | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 32 | Borgo San Dalmazzo | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 33 | Brà | Id. | Via V Emanuele II n. 241 |
| 34 | Carrù | Id. | Piazza F Gallo, 5 |
| 35 | Ceva | Id. | Piazza V. Emanuele II n. 36 |
| 36 | Cortemilia | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 37 | Demonte | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 38 | Dogliani | Id. | Piazza Carlo Alberto, 30 |
| 39 | Dronero | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 40 | Fossano | Id. | Via Garibaldi, 2 |
| 41 | Garessio | Id. | Cassa Risparmio Torino |
| 42 | Mondovì | Id. | Corso Statuto, 29 |
| 43 | Ormea | Id. | Cassa Risparmio Torino |
| 44 | Racconigi | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 45 | Saluzzo | Id. | Corso Italia, 56 |
| 46 | Savigliano | Id. | Piazza Santorre di Santarosa, numeri 67, 68 |
| 47 | Sommariva Bosco | Id. | Via Cavour, 11 |
| 48 | Venasca | Id. | Cassa risparmio Torino |
| 49 | Novara | Novara | Via Cannobio, 6 |
| 50 | Arona | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 51 | Baveno | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 52 | Bellinzago Novarese | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 53 | Borgomanero | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 54 | Borgoticino | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 55 | Cannobio | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 56 | Domodossola | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 57 | Ghemme | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 58 | Gozzano | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 59 | Gravellona Toce | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 60 | Grignasco | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 61 | Intra | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 62 | Oleggio | Novara | Banca Popolare di Novara |
| 63 | Omegna | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 64 | Ornavasso | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 65 | Orta San Giulio | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 66 | Pallanza | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 67 | Romagnano Sesia | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 68 | Santa Maria Maggiore | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 69 | Stresa Borromeo | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 70 | Varallo Pombia | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 71 | Varzo | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 72 | Vogogna | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 73 | Torino Distr. Centr. | Torino | Via Barbaroux, 21 |
| 74 | Torino Agenzia città 6 | Id. | Via Nizza, 50 |
| 75 | Avigliana | Id. | Via Umberto I n. 20 |
| 76 | Bardonecchia | Id. | Via alla Stazione, 12 |
| 77 | Caluso | Id. | Piazza Ubertini, 5 |
| 78 | Carignano | Id. | Via Trento, 11 |
| 79 | Carmagnola | Id. | Piazza Caravella, angolo via S. Bernardino |
| 80 | Castellamonte | Id. | Via Costantino Nigra, 3 |
| 81 | Cavour | Id. | Cassa risparmio Torino |
| 82 | Cesana Torinese | Id. | Via Roma, 26 |
| 83 | Chieri | Id. | Via V Emanuele II n. 33-b |
| 84 | Chivasso | Id. | Via Torino, 62 |
| 85 | Ciriè | Id. | Via S. Ciriaco, 23 |
| 86 | Cuorgnè | Id. | Via Garibaldi, 8 |
| 87 | Forno Canavese | Id. | Via Roma, 6 |
| 88 | Giaveno | Id. | Piazza San Lorenzo, 6 |
| 89 | Ivrea | Id. | Via Palestro, 8 |
| 90 | Lanzo Torinese | Id. | Via Roma, 6 |
| 91 | Moncalieri | Id. | Via S. Martino, 84 |
| 92 | Orbassano | Id. | Piazza Municipio, 2-a |
| 93 | Perosa Argentina | Id. | Via Roma, 43-a |
| 94 | Pinerolo | Id. | Via Trieste, 5 |
| 95 | Poirino | Id. | Via Indipendenza, 15 |
| 96 | Pont Canavese | Id. | Via De Stefanis, 8 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 97 | Rivarolo Canavese | Torino | Corso Torino, 28-b |
| 98 | Rivara Canavese | Id. | Banca popolare di Novara |
| 99 | Rivoli | Id. | Via Fratelli Piol, 35 |
| 100 | Susa | Id. | Via Palazzo di Città, 10 |
| 101 | Torre Pellice | Id. | Cassa risparmio Torino |
| 102 | Ulzio | Id. | Cassa risparmio Torino |
| 103 | Venaria | Id. | Via Andrea Mensa, 110-112 |
| 104 | Vico Canavese | Id. | Via Novareglia, 3 |
| 105 | Vigone | Id. | Banca Torinese Balbis & Guglielmone |
| 106 | Villar Perosa | Id. | Viale G. Agnelli, 9 |
| 107 | Viù | Id. | Piazza Vittorio Veneto, 9 |
| 108 | Vercelli | Vercelli | Via San Paolo, 1 (Largo Rialto) |
| 109 | Andorno Micca | Id. | Banca Popolare di Novara |
| 110 | Biella | Id. | Via G. Marconi, 9-a |
| 111 | Borgosesia | Id. | Via Gian Battista della Bianca, 6 |
| 112 | Caresana | Id. | Corso Italia, 32 |
| 113 | Cigliano | Id. | Corso Umberto I nn. 46-48 |
| 114 | Cossato | Id. | Cassa risparmio Biella |
| 115 | Crescentino | Id. | Corso Roma, 55 |
| 116 | Gattinara | Id. | Corso Valsesia, 6 |
| 117 | Livorno Ferraris | Id. | Via Dante Alighieri, 7 |
| 118 | San Germano Vercellese | Id. | Piazzetta Dante Alighieri, 12-13 |
| 119 | Santhià | Id. | Corso Nuova Italia, 66-a |
| 120 | Trino Vercellese | Id. | Corso Italia, 53-b |
| 121 | Vallemosso | Id. | Via Roma, 23 |
| 122 | Varallo Sesia | Id. | Via Umberto I n. 31 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino*
ANTONIO DANTE CODA

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 14026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo Presidente ing. dott. Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per un biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per il biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 4000 milioni la scorta di valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto giusta ministeriale 24 novembre 1953, n. 157624 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,10 per cento fino ad un importo di L. 10 miliardi;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente i 10 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'articolo 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 134 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 % a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie*
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

*Registrato al n. 38873, volume n. 741, addì 5 aprile 1954, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventunomilacinquecentocinquanta (21.550). — p. Il direttore:* LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio sue partecipanti, delle sue Direzioni compartimentali o di Istituti di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Belluno | Belluno | Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41 |
| 2 | Agordo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 14 |
| 3 | Auronzo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3 |
| 4 | Cortina | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia |
| 5 | Feltre | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, largo Castaldi |
| 6 | Pieve Cadore | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano |
| 7 | Santo Stefano Cadore | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno-Centro |
| 8 | Bolzano | Bolzano | Cassa di risparmio della provincia di Bolzano Centrale, via Museo n. 56 |
| 9 | Bressanone | Id. | Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Torre Bianca |
| 10 | Brunico | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Dante Alighieri |
| 11 | Caldaro | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano-Centro |
| 12 | Chiusa | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano-Centro |
| 13 | Egna | Bolzano | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 14 | Malles | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 15 | Merano | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, largo Mercato |
| 16 | Monguelfo | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 17 | Ortisei | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 18 | Silandro | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 19 | Vipiteno | Id. | Filiale Cassa di risparmio della provincia di Bolzano |
| 20 | Gorizia | Gorizia | Cassa di risparmio di Gorizia, sede centrale |
| 21 | Cormons | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Libertà, 2 |
| 22 | Gradisca | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Unità, 4 |
| 23 | Padova | Padova | Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso Garibaldi |
| 24 | Padova | Id. | Succursale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via del Monte di Pietà |
| 25 | Camposampiero | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 26 | Cittadella | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 27 | Conselve | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 28 | Este | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Principe Umberto |
| 29 | Monselice | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 30 | Montagnana | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 31 | Piove di Sacco | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi |
| 32 | Rovigo | Rovigo | Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 33 | Adria | Padova | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 34 | Badia | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 35 | Castelmassa | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 36 | Lendinara | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 37 | Occhiobello | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo |
| 38 | Trento | Trento | Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, sede centrale |
| 39 | Arco | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 40 | Borgo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 41 | Cavalese | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 42 | Cles | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 43 | Fondo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 44 | Levico | Id. | Ufficio esattoria Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 45 | Malè | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 46 | Mezzolombardo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 47 | Pergine | Id. | Ufficio esattoria Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 48 | Pieve Tesino | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 49 | Pinzolo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 50 | Primiero | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 51 | Riva | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 52 | Rovereto | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 53 | Tione | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 54 | Ponte delle Arche | Trento | Filiale Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
| 55 | Treviso | Treviso | Cassa di risparmio Marca Trivigiana, sede centrale, piazza dei Signori |
| 56 | Asolo | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Canova, 334 |
| 57 | Castelfranco | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, corso XXVIII Aprile, 2 |
| 58 | Conegliano | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, corso Mazzini, 12 |
| 59 | Cornuda | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Giacomo Matteotti, 12 |
| 60 | Crespano Grappa | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via IV Novembre, 15 |
| 61 | Mogliano Veneto | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta, 1 |
| 62 | Montebelluna | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, piazza Garibaldi, 1 |
| 63 | Motta di Livenza | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Bocca Palazzo, 1 |
| 64 | Oderzo | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Dante, 38 |
| 65 | Pieve Soligo | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier, 2 |
| 66 | Roncade | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Roma, 6 |
| 67 | Spresiano | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, piazza Lucio Rigo, 43 |
| 68 | Valdobbiadene | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, via Garibaldi, 2 |
| 69 | Vittorio Veneto | Id. | Filiale Cassa di risparmio Marca Trivigiana, piazza L. Borro, 3 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 70 | Grado | Trieste | Filiale Cassa di risparmio di Trieste, corso Vittorio Emanuele |
| 71 | Monfalcone | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Trieste, via IX Giugno, 87 |
| 72 | Udine | Udine | Cassa di risparmio di Udine, sede centrale, via del Monte |
| 73 | Cervignano | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via Sauro |
| 74 | Cividale | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, piazza Diacono |
| 75 | Latisana | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via Cesare Battisti |
| 76 | Maniago | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via Roma |
| 77 | Pordenone | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via Mazzini |
| 78 | Sacile | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via Roma |
| 79 | San Daniele | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine |
| 80 | San Vito Tagliamento | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, piazza del Popolo |
| 81 | Tolmezzo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Udine, via XX Settembre |
| 82 | Codroipo | Id. | Filiale Banca del Friuli, Udine, piazza Garibaldi |
| 83 | Comeglians | Id. | Filiale Banca del Friuli, Esattoria imposte dirette di Ovaro |
| 84 | Gemona | Id. | Filiale Banca del Friuli, piazza Municipio |
| 85 | Moggio Udinese | Id. | Filiale Banca del Friuli, piazza Municipio |
| 86 | Palmanova | Id. | Filiale Banca del Friuli, Borgo Aquileia |
| 87 | Pontebba | Id. | Filiale Banca del Friuli, via Roma |
| 88 | San Giorgio Nogaro | Id. | Filiale Banca del Friuli, via Emilia |
| 89 | Spilimbergo | Id. | Filiale Banca del Friuli, via Indipendenza |
| 90 | Tarcento | Id. | Filiale Banca del Friuli, via Roma |
| 91 | Tarvisio | Udine | Filiale Banca del Friuli, via Nazionale |
| 92 | Venezia | Venezia | Cassa di risparmio di Venezia, sede centrale, Campo Manin |
| 93 | Chioggia | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo |
| 94 | Dolo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti |
| 95 | Mestre | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter |
| 96 | Mirano | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi |
| 97 | Portogruaro | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, via Roma, 3 |
| 98 | San Donà di Piave | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin |
| 99 | Verona | Verona | Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, sede centrale, via Garibaldi, 1 |
| 100 | Caprino | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Vittoria, 1 |
| 101 | Cologna Veneta | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Nicola e Domenico Cardo n. 1 |
| 102 | Isola Scala | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5 |
| 103 | Legnago | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 15 |
| 104 | Soave | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato dei grani, 1 |
| 105 | Tregnago | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Vittorio Veneto |
| 106 | Villafranca | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele, 196 |
| 107 | Vicenza | Vicenza | Sede di Vicenza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 10 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 108 | Arzignano | Vicenza | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi |
| 109 | Asiago | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mazzini |
| 110 | Barbarano | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma |
| 111 | Bassano | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Monte Vecchio, 15 |
| 112 | Lonigo | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 28 |
| 113 | Noventa | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3 |
| 114 | Marostica | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 55 |
| 115 | Schio | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via G. Carducci, 14 |
| 116 | Thiene | Id. | Filiale Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 26 |
| 117 | Valdagno | Id. | Banca Popolare di Valdagno |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie*
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 11026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

**Proroga della Convenzione con la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni e la Cassa di risparmio delle Province Lombarde rappresentata dal suo Vice direttore generale rag. Edoardo Rossotti e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., rappresentata dal suo Vice direttore generale dottor Nicola Carbone, entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate sub *B* e *C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 e sostituita ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946 e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l. di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 8500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 24 novembre 1953 n. 157766.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 16 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quello di trasporto dei valori bollati, degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle Province Lombarde e della Banca popolare di Milano sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al Magazzino compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Cassa di risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facoltà del Ministero delle finanze

di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle Province Lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete agli Istituti la seguente provvigione:

lire 1 % fino ad un importo di L. 25 miliardi;

lire 0,30 % sull'importo eccedente i 25 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio, ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli Uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di effettuare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta ai depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 300 milioni (valore nominale), in titoli dello Stato 5 % intestati ai predetti Istituti.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

p. *La Cassa di risparmio delle Province Lombarde*
EDOARDO ROSSOTTI

p. *La Banca popolare di Milano Soc. coop. a r. l.*
NICOLA CARBONE

*Registrato al n. 38872, volume n. 741, addì 5 aprile 1954, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire quarantaduemilanovecentonovanta* (42.990). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle Piazze sulle quali la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.*

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 1 | Almenno S. Salvatore | Bergamo | Cassa di risparmio, piazza S. Salvatore, 6 |
| 2 | Alzano Lombardo | Id. | Cassa di risparmio, piazza Vittorio Emanuele II, 8-D |
| 3 | Bergamo | Id. | Cassa di risparmio, via dei Partigiani 2, 4, 6 |
| 4 | Caprino Bergamasco | Id. | Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5 |
| 5 | Caravaggio | Id. | Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 2 |
| 6 | Clusone | Id. | Cassa di risparmio, via Domenico Carpinoni |
| 7 | Gandino | Id. | Cassa di risparmio, via Mirandola |
| 8 | Gazzaniga | Id. | Banca popolare di Bergamo, via G. Marconi, 5 |
| 9 | Lovere | Id. | Cassa di risparmio, piazza Italia angolo via Gregorini |
| 10 | Martinengo | Id. | Cassa di risparmio, via Allegreni, 3 |
| 11 | Ponte San Pietro | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 14 |
| 12 | Romano di Lombardia | Id. | Cassa di risparmio, via Rubini angolo piazza Roma |
| 13 | San Giovanni Bianco | Id. | Cassa di risparmio, piazza Zinioni, 51 |
| 14 | San Martino dei Calvi | Id. | Cassa di risparmio, via B. Belotti, 13 |
| 15 | Sarnico | Id. | Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1 |
| 16 | Trescore Balneario | Id. | Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 12 |
| 17 | Treviglio | Id. | Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 2 |
| 18 | Verdello | Bergamo | Cassa di risparmio, via Cavour n. 26 |
| 19 | Zogno | Id. | Cassa di risparmio, piazza Italia, 3 |
| 20 | Breno | Brescia | Banca San Paolo, via G. Mazzini, 72 |
| 21 | Brescia | Id. | Cassa di risparmio, corso Cavour, 4 |
| 22 | Brescia | Id. | Banca San Paolo, corso Martiri Libertà, 13 |
| 23 | Chiari | Id. | Cassa di risparmio, via XXVI Aprile, 40-42 |
| 24 | Darfo | Id. | Cassa di risparmio, corso Lepetit, 34-36 |
| 25 | Desenzano del Garda | Id. | Cassa di risparmio, via Porto Vecchio, 12 |
| 26 | Edolo | Id. | Banca Val Camonica, via Porro, 14-16 |
| 27 | Gardone Val Trompia | Id. | Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5 |
| 28 | Iseo | Id. | Cassa di risparmio, via della Quadra 3-5 |
| 29 | Lonato | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71 |
| 30 | Montichiari | Id. | Cassa di risparmio, via Umberto I n. 26 |
| 31 | Orzinuovi | Id. | Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 16 |
| 32 | Palazzolo sull'Oglio | Id. | Cassa di risparmio, piazza Zamara, 8 |
| 33 | Pisogne | Id. | Cassa di risparmio, piazza della Vittoria, 1 |
| 34 | Rovato | Id. | Cassa di risparmio, corso Bonomelli |
| 35 | Salò | Id. | Cassa di risparmio, piazza V. Emanuele, 185 |
| 36 | Verolanuova | Id. | Cassa di risparmio, via Zanardelli |
| 37 | Vestone | Id. | Banca San Paolo, via G. Perlasca, 2-C |
| 38 | Vobarno | Id. | Cassa di risparmio, via De Zoboli, 27 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 39 | Appiano Gentile | Como | Cassa di risparmio, via della Libertà, 1 |
| 40 | Asso | Id. | Cassa di risparmio, via E. Romagnoli, 4 |
| 41 | Barzanò | Id. | Banca popolare di Lecco, piazza Besana |
| 42 | Bellano | Id. | Cassa di risparmio, via A. Manzoni, 2 |
| 43 | Bellagio | Id. | Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6 |
| 44 | Brivio | Id. | Cassa di risparmio, via Municipio, 133 |
| 45 | Cantù | Id. | Cassa di risparmio, via Roma n. 6 |
| 46 | Castiglione Intelvi | Id. | Cassa di risparmio, piazza la Torre, 5 |
| 47 | Cermenate | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 2 |
| 48 | Cernobbio | Id. | Cassa di risparmio, via Regina, 27 |
| 49 | Como | Id. | Cassa di risparmio, via 5 Giornate, 13 |
| 50 | Costamasnaga | Id. | Banca popolare di Lecco, via XXV Aprile, 6 |
| 51 | Erba Incino | Id. | Cassa di risparmio, via Mainoni, 12-14 |
| 52 | Introbbio | Id. | Banca popolare di Lecco, viale della Vittoria |
| 53 | Gravedona | Id. | Banca popolare di Lecco, viale Stampa, 1 |
| 54 | Lecco | Id. | Banca popolare di Lecco, piazza Garibaldi, 2 |
| 55 | Lecco | Id. | Cassa di risparmio, via C. Cattaneo, 2 |
| 56 | Mandello Lario | Id. | Cassa di risparmio, via Risorgimento, 12 (frazione Tonzanico) |
| 57 | Mariano Comense | Id. | Cassa di risparmio, piazza Roma, 32-34 |
| 58 | Menaggio | Id. | Cassa di risparmio, via delle Rose, 6 |
| 59 | Merate | Id. | Cassa di risparmio, via Risorgimento, 1 |
| 60 | Missaglia | Como | Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 6 |
| 61 | Oggiono | Id. | Cassa di risparmio, via I Maggio, 31 |
| 62 | Olgiate Comasco | Id. | Cassa di risparmio, via Roma n. 11 |
| 63 | Olginate | Id. | Cassa di risparmio, via Radaelli, 21-D |
| 64 | Porlezza | Id. | Cassa di risparmio, via Colombaio, 21 |
| 65 | Casalmaggiore | Cremona | Cassa di risparmio, via Cavour n. 29 |
| 66 | Castelleone | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, 4 |
| 67 | Crema | Id. | Cassa di risparmio, via Battisti, 3 |
| 68 | Cremona | Id. | Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 15-17 |
| 69 | Isola Dovarese | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1 |
| 70 | Piadena | Id. | Banca popolare di Cremona, via della Libertà, 34 |
| 71 | Ostiano | Id. | Cassa di risparmio, corso Garibaldi, 44 |
| 72 | Pizzighettone | Id. | Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9 |
| 73 | Robecco d'Oglio | Id. | Cassa di risparmio, via Martiri della Libertà, 11 |
| 74 | Soncino | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi |
| 75 | Soresina | Id. | Cassa di risparmio, via Marconi, 2 |
| 76 | Asola | Mantova | Cassa di risparmio, via Garibaldi |
| 77 | Bozzolo | Id. | Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 7 |
| 78 | Castiglione Stiviere | Id. | Cassa di risparmio, via Pretorio, 17 |
| 79 | Mantova | Id. | Cassa di risparmio, via Matteotti, 1 |
| 80 | Ostiglia | Id. | Banca Agric. di Mantova, piazza Cornelio, 8 |
| 81 | Pegognaga | Id. | Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 82 | Sermide | Mantova | Cassa di risparmio, via Cavicchini, 3 |
| 83 | Revere | Id. | Banca Agric. di Mantova, via Umberto I n. 8 |
| 84 | Suzzara | Id. | Banca Agric. di Mantova, via Roma, 3 |
| 85 | Viadana | Id. | Cassa di risparmio, piazza V. Emanuele II n. 1 |
| 86 | Abbiategrasso | Milano | Banca di risparmio, piazza 5 Giornate, 3 |
| 87 | Arluno | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 2 |
| 88 | Besana Brianza | Id. | Cassa di risparmio, piazza C. Cuzi, 3 |
| 89 | Binasco | Id. | Cassa di risparmio, via Don Albertario n. 11-13 |
| 90 | Bollate | Id. | Cassa di risparmio, via G. Matteotti, 2 |
| 91 | Carate Brianza | Id. | Cassa di risparmio, via Marcora, 3 |
| 92 | Casalpusterlengo | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 16 |
| 93 | Cassano D'Adda | Id. | Cassa di risparmio, via G. Verdi, 5 |
| 94 | Castano Primo | Id. | Cassa di risparmio, via S. Antonio, 2 |
| 95 | Cernusco sul Naviglio | Id. | Cassa di risparmio, via Uboldo, 6 |
| 96 | Codogno | Id. | Cassa di risparmio, via V. Emanuele, 25-27 |
| 97 | Corsico | Id. | Cassa di risparmio, corso Cavour, 19 |
| 98 | Cuggiono | Id. | Cassa di risparmio, piazza Berra, 3 |
| 99 | Desio | Id. | Cassa di risparmio, piazza Conciliazione, 2 |
| 100 | Gorgonzola | Id. | Cassa di risparmio, piazza C. Battisti, 34 |
| 101 | Legnano | Id. | Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 5 |
| 102 | Legnano | Id. | Banca di Legnano, via Franco Tosi, 2 |
| 103 | Lissone | Milano | Cassa di risparmio, via SS. Pietro e Paolo, 1 |
| 104 | Lodi | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 32 |
| 105 | Magenta | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 11 |
| 106 | Meda | Id. | Banca popolare di Milano, piazza Municipio, 1 |
| 107 | Melegnano | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 13 |
| 108 | Melzo | Id. | Cassa di risparmio, via F. Bianchi, 5-7 |
| 109 | Milano | Id. | Cassa di risparmio, succ., viale S. Michele Carso, 4 |
| 110 | Id. | Id. | Cassa di risparmio, succ. corso Roma, 78 |
| 111 | Id. | Id. | Cassa di risparmio, succ. corso XXII Marzo, 29 |
| 112 | Id. | Id. | Cassa di risparmio, succ., via Urbano III, 3 |
| 113 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano (sede centrale) piazza Meda, 4 |
| 114 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano (Agenzia), via C. Farini, 1 |
| 115 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano (Agenzia), corso B. Ayres, 36 |
| 116 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano, Agenzia, corso Plebisciti, 19 |
| 117 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano, Agenzia, piazzale Loreto, 2 |
| 118 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano, Agenzia, corso Garibaldi, 73 |
| 119 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano, Agenzia, corso Sempione, 61 |
| 120 | Id. | Id. | Banca popolare di Milano, Agenzia, viale Piave, 28 |
| 121 | Monza | Id. | Banca popolare di Milano, via Zucchi, 36 |
| 122 | Paderno Dugnano | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 10 |
| 123 | Parabiago | Id. | Cassa di risparmio, via S. Michele, 14 |

| Numero d'ordine | PIAZZE | PROVINCIE | INDIRIZZI |
|---|---|---|---|
| 124 | Rho | Milano | Cassa di risparmio, via De Amicis, 1 |
| 125 | S. Angelo Lodigiano | Id. | Cassa di risparmio, via dell'Angelo, 9 |
| 126 | Seregno | Id. | Banca popolare di Milano, piazza V. Veneto, 3 |
| 127 | Sesto S. Giovanni | Id. | Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 25 |
| 128 | Seveso | Id. | Cassa di risparmio, corso Marconi, 11 |
| 129 | Vaprio d'Adda | Id. | Cassa risparmio, via XXV Aprile, 6 |
| 130 | Vimercate | Id. | Cassa di risparmio, via de Castillia, 10 |
| 131 | Belgioioso | Pavia | Cassa di risparmio, piazza V. Veneto, 14 |
| 132 | Broni | Id. | Cassa di risparmio, via Emilia, 21 |
| 133 | Casorate Primo | Id. | Cassa di risparmio, via S. Agostino, 10 |
| 134 | Casteggio | Id. | Cassa di risparmio, via G. M. Giulietti, 8 |
| 135 | Chignolo Po | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137-139 |
| 136 | Dorno | Id. | Cassa di risparmio, piazza G. Bonacossa, 9 |
| 137 | Garlasco | Id. | Cassa di risparmio, via Roma, n. 29 |
| 138 | Mede Lomellina | Id. | Cassa di risparmio, via Dante, n. 8 |
| 139 | Mortara | Id. | Cassa di risparmio, via Covour, n. 6 |
| 140 | Pavia | Id. | Cassa di risparmio, via Varese, n. 3-5 |
| 141 | Robbio Lomellina | Id. | Cassa di risparmio, via XX Settembre 3 |
| 142 | Sannazzaro de' Burgondi | Id. | Cassa di risparmio, via A. Saffi, 19 |
| 143 | Stradella | Id. | Cassa di risparmio, via Palestro, 3 |
| 144 | Varzi | Id. | Cassa di risparmio, via Luigi Mazza, 6 |
| 145 | Vigevano | Id. | Banca popolare di Vigevano, via Dante, 19 |
| 146 | Voghera | Id. | Cassa di risparmio, via Plana, n. 16 |
| 147 | Bormio | Sondrio | Cassa di risparmio, via della Vittoria, 1 |
| 148 | Chiavenna | Sondrio | Cassa di risparmio, via Carlo Pedretti, 19 |
| 149 | Morbegno | Id. | Cassa di risparmio, via Tommaso Nani, 3 |
| 150 | Sondrio | Id. | Cassa di risparmio, via Piazzi, n. 2-4 |
| 151 | Tirano | Id. | Cassa di risparmio, viale G. B. Marinoni, 2 |
| 152 | Angera | Varese | Cassa di risparmio, piazza Parrocchiale, 10 |
| 153 | Arcisate | Id. | Cassa di risparmio, viale Roma, 1 |
| 154 | Busto Arsizio | Id. | Banca popolare di Milano, piazza Garibaldi, 5 |
| 155 | Fagnano Olona | Id. | Cassa di risparmio, via G. Verdi ang. via Manzoni, 6 |
| 156 | Gallarate | Id. | Banca popolare di Milano, via G. Verdi, 8 |
| 157 | Gavirate | Id. | Cassa di risparmio, via F. Cavallotti, 6 |
| 158 | Laveno Mombello | Id. | Cassa di risparmio, via Libiena, 30 |
| 159 | Luino | Id. | Cassa di risparmio, via V. Veneto 2 |
| 160 | Malnate | Id. | Cassa di risparmio, via Garibaldi, 27 |
| 161 | Saronno | Id. | Cassa di risparmio, via Stampa Soncino, 6 |
| 162 | Sesto Calende | Id. | Cassa di risparmio, via XX Settembre, 58 |
| 163 | Somma Lombardo | Id. | Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto 7-9 |
| 164 | Tradate | Id. | Cassa di risparmio, via De Simoni, 1 |
| 165 | Varese | Id. | Cassa di risparmio, piazza S. Vittore, 5 |

Roma, addì 17 marzo 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

per la *Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde*
EDOARDO ROSSOTTI

per la *Banca popolare di Milano*
*Società cooperativa a responsabilità limitata*
NICOLA CARBONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 144026 in data 18 marzo 1954, di cui si acclude copia conforme.

*Il direttore capo divisione*
COLARUSSO

ALLEGATO *B*

N. 17.661 R.

COMITATO ESECUTIVO

DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA AMMINISTRATRICE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE E GESTIONI ANNESSE MILANO

**Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde**

Seduta del giorno 30 novembre 1953

Presenti i signori:
prof. G. Dell'Amore, Presidente;
prof. dott. ing. C. Chiodi, Vice presidente;
comm. M. Bordogna, Commissario;
avv E. Camaschella, Commissario;
prof. avv. G. De Amicis, Commissario;
prof. rag. A. Gallinoni, Commissario;
avv. G. Chisalberti, Commissario;
avv. G. L. Dones, Direttore Generale;

avv. L. Falaguerra, Vice segretario capo.

*Vice direttore generale*:

rag. Rossotti riferisce che nei giorni 27 e 28 corrente si sono riuniti presso il Ministero delle finanze i rappresentanti degli Istituti di credito gestori del servizio di distribuzione dei valori bollati, allo scopo di esaminare le proposte di modifica alle convenzioni in corso, che scadono il 31 dicembre prossimo.

Comunica che la discussione ha portato a concordare col Ministero delle condizioni ritenute accettabili dalle Parti interessate. Fa rilevare, a tale riguardo, che mentre le convenzioni in corso prevedono, fra l'altro, per la liquidazione della provvigione, la presentazione - alla fine di ogni esercizio — di un dettagliato conto delle spese di gestione, i nuovi accordi consentiranno la liquidazione della provvigione semplicemente in base agli aggi concordati.

Precisa che, per quanto riguarda il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia — gestito dal nostro Istituto in unione alla Banca popolare di Milano — l'aggio è stato fissato nella seguente misura:

1% sui primi 25 miliardi di valori venduti,

0,30% sulle vendite eccedenti il limite suddetto, percentuali che sono da considerarsi adeguate all'onere che il servizio comporta

Chiede che il Comitato esecutivo voglia pertanto provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della relativa convenzione.

*Comitato esecutivo*:

delibera di delegare il Direttore generale avv. Gian Luigi Dones, il Vice direttore generale rag. Edoardo Rossotti e l'avv. Gerardo Sala, in via fra loro disgiuntiva, alla stipulazione – per conto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde ed in unione alla Banca Popolare di Milano — della convenzione col Ministero delle finanze per la distribuzione nel biennio 1954-1955 dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

*Il Presidente*: f.to prof. G. DELL'AMORE

*Il Vice segretario capo*: f.to FALAGUERRA

N. 23114 Repertorio

Copia conforme all'originale in atti della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Milano, addì 3 dicembre 1953

(Dott. GIOVANNI BARENGHI)

(Timbro)

TRIBUNALE DI MILANO

Visto, si legalizza la firma del dott. Giovanni Barenghi, notaio in Milano.

Milano, addì 3 dicembre 1953

*Il Cancelliere delegato*: dott. GIUSEPPE CENTO

(Timbro e marca)

---

ALLEGATO *C*

**Adunanza del Consiglio di amministrazione di martedì 24 novembre 1953, ore 17**

Sono presenti:
il Presidente, avv. G. B. Colombo;
il Vice presidente, prof. Libero Lenti
il Consigliere delegato, dott. Angelo Saraceno;
i Consiglieri, dott. Alberto Cappelli, dott. Alberto Ferrante, rag. Francesco Losa, dott. Guido Rollier, ing. Mario Tanci, dott. Lodovico Targetti, ing. Giuseppe Torno, avv. Carlo Tosi;
i Sindaci, prof. Pietro Onida e prof. Romolo Scazzoso;
i Vice direttori generali, dott. Nicola Carbone e rag. Mario Galbiati;
il Segretario del Consiglio, avv. Franco Mattioli.

(*Omissis*).

Il Presidente, dopo aver dato atto che i Consiglieri ragioniere Passardi e dott. ing. Valtolina hanno comunicato di non poter intervenire all'odierna adunanza perchè impediti da precedenti impegni, constata la validità della presente riunione a sensi dell'art. 26 dello Statuto.

(*Omissis*).

b) *convenzione per i valori bollati.*

Su proposta del Consigliere delegato il Consiglio unanime conferisce tutti i necessari poteri ai signori dott. Angelo Saraceno, dott. Nicola Carbone e rag. Mario Galbiati perchè anche disgiuntamente in nome e per conto della Banca popolare di Milano sottoscrivano con i competenti organi del Ministero delle finanze la nuova convenzione per il servizio di distribuzione valori bollati in Lombardia per il biennio 1954-1955.

(*Omissis*).

Alle ore 18,30 null'altro essendovi da esaminare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola la seduta è tolta.

*Il Presidente*: avv. G. B. COLOMBO

*Il Segretario*: avv. FRANCO MATTIOLI

N. 19988 del Repertorio.

Estratto conforme alle risultanze del Libro Verbali Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Milano, con sede in Milano, libro regolarmente bollato e vidimato dal Tribunale di Milano il 18 novembre 1950 col n. 31304, con avvertenza che la parte omessa non contraddice nè revoca quella riportata.

Milano (30 novembre 1953) trenta novembre millenovecentocinquantatre.

*Notaio*: DANTE TETI

(Timbro)

TRIBUNALE DI MILANO

Visto, si legalizza la firma dell'avv. Dante Teti notaio del Collegio notarile di Milano.

Milano, addì 1° dicembre 1953

*Il Cancelliere delegato*: dott. GIUSEPPE CENTO

(Timbro e marca)

(4785)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2103372) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.